



REGOLAMENTO CONSORTILE



Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 31 dello statuto per l'applicazione di quest'ultimo e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Art. 2

(Ammissione dei consorziati)

1. L'impresa produttrice o utilizzatrice di imballaggi per divenire consorziata deve presentare una domanda contenente le indicazioni e i dati previsti dall'art. 6 dello statuto nonché quelli richiesti dal successivo comma 2. La domanda deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa dichiarante o da persona da questi delegata, compresa l'associazione imprenditoriale di categoria alla quale l'impresa aderisca. In tal caso la delega deve essere allegata alla domanda.

2. Oltre a quelli previsti statutariamente, la domanda deve contenere gli ulteriori dati eventualmente indicati da CONAI.

3. La domanda deve altresì contenere la dichiarazione prevista dall'art. 6, comma 5, dello statuto ai fini della determinazione della quota di partecipazione.

4. La domanda e la dichiarazione previste dai commi 1 e 3 devono essere presentate secondo le modalità stabilite dal CONAI.

5. La domanda al CONAI delle imprese con sede legale in altro stato membro dell'Unione Europea, che immettono imballaggi sul territorio nazionale è presentata dal rappresentante designato all'adempimento degli obblighi consortili ai sensi dell'art. 5, comma 6 dello statuto. Le imprese aventi sede legale fuori dal territorio della Unione Europea, ad eccezione di quelle aventi sede nello Stato di San Marino, che vogliono aderire al CONAI e non abbiano in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile devono prestare idonee garanzie a copertura del contributo ambientale presumibilmente dovuto nei successivi dodici mesi, da rinnovare a ogni scadenza, eventualmente aggiornate nell'importo, per un egual periodo. Le imprese con sede legale nello Stato di San Marino possono aderire al CONAI alle stesse condizioni stabilite per le imprese aventi sede legale in Italia assumendo i medesimi diritti e obblighi di queste ultime. L'impresa che ha effettuato l'immissione al consumo nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 6 è comunque tenuta a rispettare gli specifici obblighi informativi stabiliti dal CONAI.

6. Eventuali impedimenti formali o sostanziali all'ammissione saranno comunicati all'impresa che ha presentato la domanda di ammissione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

7. In conformità al disposto dell'art. 5, comma 5, dello statuto, l'adesione al Consorzio delle imprese agricole, nonché delle altre imprese produttrici o utilizzatrici di cui all'art. 6, comma 4, dello statuto può avvenire attraverso l'associazione di categoria alla quale



partecipano, sempre che quest'ultima sia iscritta nel registro di cui al successivo comma 9 e ferma comunque la possibilità per le singole imprese di iscriversi individualmente secondo le modalità indicate nel medesimo art. 6 dello statuto.

8. Le previsioni di cui agli artt. 5 e 6 dello statuto e del presente regolamento riferite alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale si applicano alle loro associazioni territoriali o di settore.

9. Le associazioni di categoria interessate a consentire alle imprese associate l'adesione in forma semplificata devono presentare una richiesta conforme al modello stabilito dal CONAI, contenente i propri dati identificativi e la rispettiva rappresentatività nazionale. In particolare, ai fini dell'attestazione del requisito di rappresentatività, l'associazione dichiara:

- di essere presente nel CNEL;
- di essere firmataria, purché non per mera adesione, dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e, in generale, di partecipare ad una significativa attività di contrattazione collettiva ai diversi livelli;
- di avere una diffusione o articolazione - con sedi proprie - su tutto il territorio nazionale (almeno a livello regionale, provinciale o interprovinciale);
- di effettuare la richiesta anche in nome e per conto delle proprie articolazioni territoriali e/o di settore, di cui si impegna a fornire a CONAI le informazioni necessarie a tale finalità.

CONAI iscrive le associazioni che hanno fatto richiesta in uno specifico registro, nel quale sono riportate la data di iscrizione e le informazioni dalle stesse fornite. Nel registro sono automaticamente inserite le associazioni imprenditoriali alle quali le imprese hanno conferito la delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello statuto.

10. L'ammissione semplificata prevista nel precedente comma è sempre da intendersi nell'interesse della singola impresa, sulla quale gravano tutti gli effetti giuridici ed economici dell'ammissione al Consorzio in particolare con riguardo al contributo ambientale Conai.

11. Se richiesto dal CONAI e comunque in occasione di eventuali controlli ai sensi dell'art.

12 l'impresa indica l'associazione di categoria alla quale partecipa.

12. Le imprese diverse da quelle agricole aderenti al CONAI ai sensi del precedente comma 7 che superano la soglia dei ricavi complessivi di cui all'art. 6, comma 4, dello statuto devono fornire i propri dati identificativi e versare la quota di partecipazione ai sensi del medesimo art. 6 dello statuto.

Art. 3

(Quote di partecipazione)

1. Ai fini della determinazione della quota di partecipazione ai sensi dell'art. 6 dello statuto:

- i ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni richiamati con riguardo all'importo variabile della quota dei commercianti e dei distributori dall'art. 6, comma 3, punto ii),



dello statuto, e in relazione alla soglia di esenzione dall'importo variabile dal comma 4 di detto art. 6, sono quelli risultanti dalla voce A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni del conto economico relativo all'ultimo esercizio chiuso al momento della presentazione della domanda di ammissione. Qualora la voce comprenda anche ricavi di vendite non effettuate nel territorio nazionale l'importo di tali ricavi è separatamente indicato e sottratto dal totale della voce nella attestazione prevista dall'art. 6, comma 5, dello statuto. Per la determinazione di detti ricavi fanno riferimento alla disciplina del bilancio delle società per azioni, limitatamente alla formazione della voce sopra indicata, anche gli imprenditori non soggetti a detta disciplina;

- i costi degli acquisti, anche all'estero, di imballaggi o di materiali di imballaggi richiamati dall'art. 6, comma 3, punto ii), dello statuto relativamente all'importo variabile della quota di partecipazione degli addetti al riempimento, degli utenti di imballaggi e degli importatori di imballaggi pieni sono quelli risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali annotate nel registro previsto dall'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o comunque nelle scritture contabili dell'impresa dichiarante. Gli imballaggi pieni il cui costo non sia indicato nella fattura o nella bolletta doganale sono computati secondo il loro valore normale determinato applicando le previsioni dell'art. 14, commi 3 e 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e (o) in base ai criteri forfetari previsti dal Consiglio d'amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 10, dello statuto;

- per le imprese estere che divengono consorziate la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso.

2. Qualora al momento della presentazione della domanda di ammissione non sia stato ancora approvato il bilancio indicato nel comma 1, la quota di partecipazione è determinata sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

3. Qualora un'impresa abbia versato la quota di partecipazione senza aver presentato la domanda di cui al comma 1 il versamento avvia comunque la procedura di ammissione, con l'applicazione delle previsioni degli articoli 5 e 6 dello statuto e 2 e 3 del presente regolamento. La procedura di ammissione è altresì avviata d'ufficio qualora sia documentalmente comprovato che l'impresa abbia effettuato sul territorio nazionale cessione/acquisto di imballaggi o materiali di imballaggio, ovvero importazione di imballaggi vuoti o pieni.

4. Nessun ulteriore versamento del consorzio o rimborso del CONAI è dovuto, né alcuna sanzione è applicabile, nel caso di errata determinazione e (o) versamento della quota di partecipazione, sempre che sia stato versato almeno l'importo fisso di € 5,16 e la differenza non ecceda l'importo di € 30,00.

5. In ogni caso, la quota di partecipazione spettante al consorzio è determinata sulla base di quanto effettivamente versato al Consorzio e da questo trattenuto.

6. Le previsioni dei commi 3 e 4 si applicano dalla data di costituzione del CONAI.

7. Le imprese diverse da quelle agricole iscritte ai sensi del precedente art. 2, comma 7, che intendono esercitare il diritto di voto in Assemblea devono fornire i propri dati identificativi e versare la quota di partecipazione ai sensi dell'art. 6 dello statuto.



8. Le imprese agricole iscritte ai sensi dell'art. 2, comma 7, non sono tenute al versamento della quota di partecipazione, fermo quant'altro disposto dal precedente comma 7.

Art. 4

(Prelievo del contributo ambientale CONAI)

1. In applicazione dei principi e delle previsioni dell'art 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14 dello statuto, il contributo ambientale è determinato dal Consiglio d'amministrazione.

2. Fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, lett. e) dello statuto, gli importi del contributo ambientale CONAI sono resi noti mediante avviso da pubblicare sul sito internet e sulle guide divulgative del Consorzio, nei quali sono riportati anche gli importi del contributo ambientale in precedenza stabiliti e i relativi periodi di applicazione.

3. Gli importi del contributo ambientale CONAI possono essere variati dal Consiglio d'amministrazione, anche su segnalazione dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 effettuata con congruo anticipo secondo le modalità indicate nella convenzione di cui all'art. 14, comma 2, dello statuto. Il Consiglio d'amministrazione delibera per ciascuno dei materiali di imballaggio indicati nell'allegato E della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e per la plastica biodegradabile e compostabile secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, dello statuto e tenuto conto dei risultati economici dei relativi consorzi, della situazione patrimoniale e dei costi concretamente sostenuti e giustificati alla luce dei criteri statuari di economicità ed efficienza: qualora i consorzi registrino avanzi di gestione per due esercizi consecutivi, il Consiglio delibera la riduzione del contributo ambientale nel primo esercizio successivo, secondo quanto previsto all'art. 14, comma 1, dello statuto. In caso di aumento di uno degli importi questo è deliberato, tenuto conto delle esigenze di stabilità del contributo, per un periodo possibilmente triennale ed è reso noto preferibilmente sei mesi prima della sua applicazione; nel caso di variazione in diminuzione il Consiglio individua il minor periodo possibile di applicazione compatibile con le esigenze di funzionamento del sistema di prelievo del contributo. Le modalità tecniche di applicazione del contributo sono deliberate in qualsiasi momento, con riguardo a uno o più materiali o alla plastica biodegradabile e compostabile, dal Consiglio d'amministrazione.

4. Si considera prima cessione il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

5. L'autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi.

6. Nei casi di immissione al consumo nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una cessione



rientrante nel comma 4, il contributo ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall'impresa nazionale che effettua l'immissione al consumo, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui tale contributo sia già stato versato dall'impresa estera iscritta ai sensi dell'art. 2, comma 5. Gli imballaggi pieni importati o acquistati fuori dal territorio nazionale o comunque acquisiti per l'immissione al consumo il cui peso non sia indicato nella fattura o nella bolletta doganale sono computati secondo il loro peso nominale a vuoto, rilevato e dichiarato dal soggetto che versa il contributo.

7. Per gli imballaggi compositi costituiti in modo strutturale da diversi materiali (poliaccoppiati) si considera materiale di prevalente rilievo quello dal peso più elevato, considerato singolarmente ciascun materiale. All'intero imballaggio si applica il contributo ambientale CONAI proprio del materiale prevalente.

8. Nel caso di imballaggi costituiti da più componenti autonome (multimateriali) sono dovuti i contributi ambientali CONAI propri di ogni componente.

9. Nelle cessioni successive alla prima, il cedente dell'imballaggio pieno che abbia riportato nelle fatture la sola dicitura "contributo ambientale CONAI assolto" deve fornire per singola "referenza", su richiesta del cessionario, una scheda extra contabile esplicativa del contributo ambientale CONAI per le tipologie di materiale costituenti l'imballaggio.

10. L'esenzione del contributo ambientale CONAI prevista nel caso di cessione da parte di un utilizzatore di un imballaggio pieno fuori dal territorio nazionale si applica, con procedura ordinaria, successivamente alla cessione stessa, su domanda scritta di rimborso del cessionario presentata al CONAI sulla base della modulistica, della documentazione di accompagnamento e nei termini tassativi da questo indicati. È ammessa la compensazione a conguaglio con i contributi ambientali CONAI altrimenti dovuti. L'impresa esportatrice può tuttavia utilizzare una procedura semplificata di esenzione ex ante, nei limiti del proprio plafond costituito dalle precedenti esportazioni documentate di imballaggi pieni. Il Consiglio d'amministrazione determina i termini tassativi e le modalità operative per l'applicazione del presente comma.

11. Entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento il soggetto percettore o debitore deve calcolare sulla base delle fatture emesse, o dei documenti ricevuti nel caso previsto dal comma 6, il contributo prelevato o dovuto nel periodo precedente distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale di imballaggio. Entro lo stesso termine, gli importi risultanti da tale liquidazione devono essere comunicati al CONAI, mediante il modello di dichiarazione e con le modalità approvate dal Consorzio; gli stessi importi devono, quindi, essere versati al CONAI entro 90 giorni dal termine di liquidazione dell'i.v.a. relativa alle operazioni effettuate nel periodo oggetto della dichiarazione. I versamenti devono essere effettuati su uno o più dei conti correnti bancari del CONAI, ognuno relativo a uno dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o su altri conti eventualmente aperti e destinati alle procedure semplificate, i cui dati identificativi sono portati a conoscenza dei consorziati con mezzi idonei.



12. La documentazione inerente all'adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata dall'impresa sotto forma di registrazioni cartacee o su supporti magnetici od ottici, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. La documentazione deve essere conservata per dieci anni in Italia, nel caso di imprese estere anche in copia conforme, e il CONAI può in qualsiasi momento richiederne l'invio pure parziale a uno o più consorziati, alla generalità degli stessi o a tutti gli appartenenti a una singola categoria o sua componente.

13. Ai sensi dell'art. 7 dello statuto anche le disposizioni dei commi precedenti si applicano alle imprese estere che aderiscono volontariamente a CONAI secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 5, del presente Regolamento.

Art. 5

(Convenzioni con i consorzi)

1. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con i consorzi dell'art. 223 e con i sistemi di cui all'articolo 221, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono concluse per iscritto in applicazione e nel rispetto delle previsioni dell'art. 14, commi 2 e 3, e dell'art. 34 dello statuto.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 3, lett. g), dello statuto le convenzioni con i consorzi prevedono che, previo avviso al consorzio e concessione di un termine per il corretto adempimento dei suddetti obblighi, se ancora possibile, si applichi una penale non inferiore a € 10.000,00 e non superiore a € 50.000,00.

Art. 6

(Determinazione della quota CONAI del contributo ambientale)

1. Il contributo ambientale CONAI relativo a ciascuno dei materiali di imballaggio indicati nell'allegato E della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla plastica biodegradabile e compostabile è acquisito dal CONAI entrando a far parte dei suoi mezzi propri, limitatamente per ciascun esercizio a una quota fissa e ad una quota variabile. La quota fissa, per ciascun consorzio costituito ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è pari a € 850.000,00. Il criterio di calcolo della quota variabile viene definito dal Consiglio d'amministrazione. La somma totale acquisita annualmente dal CONAI non può essere superiore al 20% del totale degli importi versati al CONAI ai sensi del precedente art. 4, comma 11.

2. La rimanente parte del contributo ambientale CONAI è versata dal CONAI ai consorzi indicati nel comma 1 con modalità e tempi che consentano il loro migliore funzionamento e il tempestivo adempimento da parte degli stessi degli obblighi relativi alla raccolta differenziata e al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. A tal fine il Consiglio d'amministrazione assume apposite deliberazioni applicative.

3. Il Consiglio d'amministrazione determina per ciascun esercizio la quota variabile prevista dal comma 1, nel rispetto della percentuale massima ivi indicata e sulla base del



relativo bilancio preventivo approvato ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. m), dello statuto.

Art. 7

(Pariteticità del voto assembleare di produttori e utilizzatori)

1. Per garantire il rispetto del principio di pariteticità posto dall'art. 5, comma 2, dello statuto, qualora in occasione di un'Assemblea a una delle categorie di consorziati (produttori e utilizzatori) spetti nell'insieme un numero di voti inferiore a quello spettante all'altra il Presidente dell'Assemblea le attribuisce gli ulteriori voti necessari a raggiungere la parità tra le due categorie secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, dello statuto.
2. I voti aggiuntivi così attribuiti sono ripartiti, anche per frazioni di voto, fra tutti gli appartenenti alla categoria in proporzione ai voti a ciascun consorzio spettanti ai sensi dell'art. 18, comma 1, dello statuto.

Art. 8

(Rappresentanza in Assemblea)

1. Nel caso di conferimento della rappresentanza alle associazioni imprenditoriali di categoria ai quali le imprese aderiscono queste attestano sotto la loro responsabilità l'autenticità della sottoscrizione delle deleghe da parte degli associati e la conformità all'originale delle copie trasmesse. Il CONAI può sempre verificare l'autenticità delle sottoscrizioni e chiedere la presentazione dell'originale della delega, non considerandola valida in caso di esito negativo della verifica e non consentendo il voto per delega in mancanza dell'originale.

Art. 9

(Elezione assembleare degli amministratori. Voto per liste)

1. L'elezione dei componenti del Consiglio d'amministrazione di nomina Assembleare avviene sulla base di liste formate con le candidature presentate dalle associazioni imprenditoriali di categoria di cui all'art. 21, comma 2, dello statuto, da uno o più consorziati che rappresentino almeno il 3% dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 18, comma 1, dello statuto.
2. Le candidature devono essere presentate al CONAI, mediante invio via PEC, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e devono indicare l'appartenenza del candidato a una delle categorie e delle componenti indicate nel comma successivo. Ogni legittimato ai sensi del comma 1 può presentare un numero di candidature non superiore al numero degli amministratori che devono essere espressione della componente alla quale appartiene nonché, nel caso dei produttori, dell'intera categoria. Ogni candidato può concorrere all'elezione per una sola categoria e componente. Unitamente a ciascuna candidatura deve essere depositata, a pena di nullità, la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.



3. Le candidature ricevute entro il termine indicato nel precedente comma sono riunite, a cura del Presidente del Consorzio, in dodici gruppi relativi ai candidati dell'intera categoria dei produttori e delle componenti delle categorie dei produttori e degli utilizzatori sotto indicate:

Produttori

- 1) intera categoria
- 2) acciaio
- 3) alluminio
- 4) carta
- 5) legno
- 6) plastica
- 7) plastica biodegradabile e compostabile
- 8) vetro

Utilizzatori

- 9) commercianti e distributori
- 10) utilizzatori alimentari
- 11) utilizzatori chimici
- 12) altri utilizzatori

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, dello statuto, la lista 1 deve contenere almeno due candidati, le liste da 2 a 8 devono contenere almeno un candidato; le altre liste, tenuto conto del criterio di rotazione tra le componenti degli utilizzatori, devono contenere: la lista 9 almeno quattro o cinque candidati, la lista 10 almeno due o tre candidati, la lista 11 almeno uno o due candidati e la lista 12 almeno un candidato. Qualora le candidature ricevute entro il termine indicato nel comma 2 non siano sufficienti a esprimere per ciascuna componente o per la lista n. 1 il numero degli amministratori da eleggere, tale numero deve essere raggiunto con candidature espresse dal Consiglio d'amministrazione del CONAI. In nessun altro caso il Consiglio d'amministrazione può esprimere proprie candidature.

5. Le candidature e le liste con esse formate devono essere depositate, a cura del Presidente, presso la sede del Consorzio almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea affinché tutti i consorziati e gli altri soggetti legittimati a proporre le candidature possano prenderne visione. Il Presidente può disporre la pubblicazione delle liste sul sito web del CONAI.

6. Il Consiglio d'amministrazione determina le procedure di voto, nel rispetto delle regole indicate dallo statuto e delle modalità operative fissate dal presente articolo, assicurando che ciascuna lista sia contraddistinta da colori e (o) altri segni distintivi idonei.

7. Ciascun consorziato può votare per la sola lista formata dai candidati della componente della categoria alla quale appartiene nonché, nel caso dei produttori, per quelli della lista 1 ed esprime un numero di preferenze pari al numero di amministratori che, a norma di statuto, devono essere espressione di tale componente o spettano all'intera categoria dei produttori.



8. Risultano eletti quali componenti del Consiglio d'amministrazione i candidati che hanno ottenuto, in ognuna delle undici liste, il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di amministratori che, a norma di statuto, deve essere espressione della categoria o della componente alla quale la lista si riferisce. In caso di parità fra candidati, si procede, nel corso della stessa Assemblea e con le stesse modalità di voto, ad un turno di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di ulteriore parità risulta eletto il primo in ordine di presentazione della candidatura o, in subordine, il più anziano di età.

9. La prima convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione è effettuata dal consigliere più anziano di età, il quale inoltre presiede la relativa riunione.

Art. 10

(Elezioni assembleare del Collegio dei sindaci)

1. All'elezione dei componenti del Collegio dei sindaci di nomina assembleare si procede mediante la presentazione di candidature da parte di uno o più consorziati che rappresentino almeno il 3% dei voti attribuiti ai sensi dell'art. 18, comma 1, dello statuto o da parte delle associazioni imprenditoriali di categoria di cui all'art. 21, comma 2, dello stesso statuto.

2. Le candidature devono essere presentate in originale al CONAI, mediante invio via PEC, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

3. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente del Consorzio, alla formazione di due liste: una per i candidati a sindaco effettivo e una per i candidati a sindaco supplente.

4. Ogni legittimato ai sensi del comma 1 può presentare un numero di candidature non superiore al numero dei sindaci effettivi e supplenti da eleggere. Ogni candidato può concorrere all'elezione per una sola lista. In mancanza di specifica indicazione, o in caso di candidatura a sindaco sia effettivo sia supplente, la candidatura si considera presentata per la lista dei candidati a sindaci effettivi. Unitamente a ciascuna candidatura deve essere depositata, a pena di nullità, la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 27 dello statuto e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

5. Se per qualunque ragione il numero delle candidature è inferiore al numero dei sindaci effettivi e/o supplenti di nomina assembleare ciascun consorziato intervenuto in assemblea può presentare le candidature occorrenti a completare il numero indicato nell'art. 27, comma 1, dello Statuto. Se il candidato non è presente in assemblea, i depositi previsti dal comma 4, ultimo periodo possono essere effettuati entro dieci giorni dalla nomina.

6. Alla votazione partecipano tutti i consorziati presenti in proprio o per delega indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Ciascun consorziato può esprimere quattro preferenze per i candidati della lista a sindaco effettivo e due preferenze per i candidati a sindaco supplente.



7. Risultano eletti, per ciascuna lista, il candidato più votato con la qualifica di revisore legale nonché gli altri candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino alla copertura di tutti i posti.

8. È eletto presidente del Collegio sindacale il sindaco effettivo che ha ottenuto il maggior numero di voti. Prima della votazione per l'elezione dei sindaci, il presidente dell'assemblea informa i partecipanti della presente disposizione.

Art. 11

(Libri obbligatori)

1. Oltre alle scritture e ai libri obbligatori per legge, il CONAI deve tenere:

1) il libro dei consorziati, sul quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale del consorziato, la data di ammissione al Consorzio, la categoria e la componente della categoria di appartenenza, la quota di partecipazione e i versamenti a tale titolo eseguiti;

2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei sindaci.

2. All'aggiornamento del libro di cui al precedente punto 1 si provvede sulla base delle delibere di ammissione del Consiglio d'amministrazione assunte ai sensi dell'art. 6 dello statuto.

3. I libri indicati nei numeri 1, 2 e 3 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel numero 4 a cura del Collegio dei sindaci.

4. La società di revisione eventualmente incaricata del controllo contabile documenta l'attività svolta in un apposito libro tenuto presso la sede del Consorzio.

5. I libri suddetti prima che siano messi in uso devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il libro di cui al numero 1 può essere conservato anche solo sotto forma di registrazione su supporto informatico, sempre che le registrazioni possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal CONAI e che ne sia effettuata copia su supporto ottico in occasione dell'Assemblea dei consorziati, ove è posta agli atti.

6. I consorziati hanno diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2 del comma 1. Eguale diritto spetta ai rappresentanti dei consorzi e delle associazioni imprenditoriali di cui all'art. 21, comma 2, dello statuto.

Art. 12

(Controlli)

1. Il CONAI può in ogni momento richiedere per iscritto a ciascun consorziato chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa relativi all'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili. La risposta del consorziato deve pervenire in forma scritta al Consorzio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata,



parziale o intempestiva risposta costituisce ostacolo all'attività di accertamento soggetto alla sanzione prevista dall'art. 14, comma 6.

2. Possono altresì essere disposti dandone preventiva comunicazione scritta, controlli – sotto forma di verifiche e (o) ispezioni – anche presso l'impresa consorziata della durata massima di quindici giorni. I controlli sono effettuati dal CONAI anche per il tramite di professionisti iscritti nel registro dei revisori legali o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro diversa da quella incaricata della revisione legale dei conti di CONAI, vincolati alla massima riservatezza nei confronti dei terzi; i controlli sono espletati in contraddittorio con l'impresa che, a tal fine, può farsi assistere da incaricati di propria fiducia. L'impresa consente alle persone incaricate dal CONAI di procedere, in orari di ufficio, al controllo dei propri libri contabili e di ogni altro documento o informazione commerciale e produttiva, funzionale all'accertamento degli obblighi di cui al precedente comma 1, e collabora con esse per consentire una rapida ed efficace esecuzione del controllo. Al termine delle attività di controllo effettuate presso l'impresa consorziata è redatto un verbale delle operazioni svolte contenente il prospetto delle scritture e dei documenti verificati, acquisiti o che l'impresa deve produrre entro i successivi 15 giorni, salvo proroga di ugual periodo che può essere concessa dal CONAI su richiesta motivata, nonché eventuali sintetiche dichiarazioni dell'impresa consorziata. Il verbale è sottoscritto dall'impresa consorziata e dagli incaricati del CONAI e vale, per quanto occorra, a interrompere la prescrizione dei diritti del CONAI. Il diniego di accesso presso l'impresa, la mancata o parziale produzione della documentazione richiesta e il rifiuto di sottoscrivere il verbale delle operazioni costituiscono ostacoli all'attività di accertamento soggetti alle sanzioni previste dall'art. 14, comma 6.

3. I risultati, anche se negativi, dei controlli effettuati ai sensi del precedente comma devono essere comunicati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa consorziata entro 30 giorni dal termine di esecuzione degli stessi.

4. Il consorziato può contestare al CONAI, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il risultato dei controlli, delle verifiche e delle ispezioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, presentando a riguardo documenti e scritti difensivi. In mancanza di contestazione o dopo aver comunicato al consorziato i motivi per i quali la contestazione è considerata infondata, il CONAI compie quanto necessario per dar seguito ai risultati dell'attività di controllo e a recuperare il contributo ambientale, gli interessi, le sanzioni e le altre somme eventualmente dovute, emettendo i relativi titoli di addebito.

5. Gli atti e i documenti acquisiti in relazione all'attività di controllo sono custoditi con modalità tali da assicurarne la segretezza e sono trattati in conformità alla vigente disciplina normativa in materia di protezione dei dati personali.



Art. 13
(Interessi di mora)

1. In caso di mancato o ritardato versamento delle somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio, il consorziato è in ogni caso e automaticamente tenuto a versare al CONAI interessi di mora calcolati nel minor valore tra il tasso legale vigente al momento della loro applicazione e l'Euribor medio a 3 mesi.
2. A prescindere dalla data di scadenza del pagamento degli importi di cui al precedente art. 4, comma 11, non verranno applicati interessi di mora per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.
3. Non si applicano gli interessi di mora determinati ai sensi del comma 1 qualora il mancato versamento delle somme dovute al Consorzio sia dipeso dall'assoggettamento a procedure concorsuali dell'utilizzatore al quale il contributo ambientale è stato addebitato senza che questi abbia provveduto al pagamento. Una riduzione o la non applicazione degli interessi di mora può essere disposta anche nell'ipotesi in cui il mancato versamento delle somme dovute sia dipeso dal verificarsi di avvenimenti straordinari o imprevedibili. In ogni caso è necessario il previo assenso dei consorzi ai quali spettano una parte del contributo.
4. Il Consiglio d'amministrazione previo assenso dei consorzi ai quali spettano una parte del credito, può cedere in tutto o in parte i crediti complessivamente non superiori, con riferimento a ciascuna impresa, a € 1.000,00, sempre che ne sia già stato sollecitato, nelle forme più idonee, il pagamento.

Art. 14
(Sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 4, in sede di Assemblea il consorziato che non abbia in tutto o in parte versato l'importo della quota di partecipazione o che sia stato sanzionato per una grave violazione degli obblighi consortili o in relazione al quale sia stata giudizialmente accertata una siffatta violazione non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto adempimento delle relative obbligazioni.
2. Costituiscono gravi violazioni degli obblighi consortili le seguenti infrazioni:
 - a) omessa applicazione del contributo ambientale;
 - b) omessa o insufficiente indicazione del contributo ambientale, tale da impedire, nell'ambito dei controlli di cui al precedente art. 12, l'accertamento della effettiva applicazione;
 - c) omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del contributo ambientale, di cui all'art. 4, comma 11, oltre trenta giorni dal termine di scadenza;
 - d) infedele dichiarazione del contributo ambientale, di cui all'art. 4, comma 11;
 - e) utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui al precedente art. 4, comma 10.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, per una o più delle infrazioni previste nel comma 2, è disposta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al:



- 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione. Qualora la sanzione sia inferiore a € 500,00 non si procede alla irrogazione della stessa;

- 150% delle somme dovute, nel caso di recidiva nella stessa infrazione. L'applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alla relativa violazione individuata al comma 2 lett. e), la perdita del diritto all'utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.

4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui al precedente comma 2, lett. a) o b).

5. Le sanzioni pecuniarie previste al precedente comma 3 sono ridotte alla metà qualora: (i) ai sensi dell'art. 12 11, comma 4, non vi sia stata contestazione o l'impresa consorziata vi abbia rinunciato in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI; oppure (ii) in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del contributo ambientale risulti comunque accertata un'omissione non superiore al 10% del contributo ambientale dichiarato su base annua.

6. Nel caso di altre infrazioni agli obblighi previsti dallo statuto o dal presente regolamento possono essere comminate sanzioni pecuniarie non superiori a € 250.000,00, tenuto conto della natura, della gravità e della durata dell'infrazione, nonché delle dimensioni dell'impresa e della comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 12, comma 4, se il consorziato ha ricevuto quella del Consorzio prevista dal comma 3 di tale articolo.

7. Le sanzioni irrogate sono ridotte a un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata ai sensi del successivo art. 15, comma 2.

8. Ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti ai sensi del precedente art. 13, nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 12, autodenuncino l'infrazione commessa, liquidando e dichiarando il contributo dovuto e versando il contributo ambientale prelevato con le modalità di cui all' art. 4, comma 11, entro trenta giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia.

9. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 10 dello statuto e dall'art. 3, comma 4, del presente regolamento.

Art. 15

(Applicazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni sono irrogate sulla base dei documenti e delle memorie presentate.

2. La sanzione è comunicata al consorziato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'avvertenza della riduzione prevista dall'art. 14, comma 7.

3. Il Consiglio d'amministrazione può determinare modalità e condizioni per il pagamento rateale delle sanzioni irrogate, comprese quelle soggette a riduzione in applicazione del precedente art. 14, commi 5 e 7.

Art. 16

(Modalità particolari di versamento del contributo ambientale al CONAI)



1. Il Consiglio d'amministrazione determina i casi nei quali il contributo ambientale CONAI possa essere in via eccezionale prelevato, dichiarato e (o) versato al CONAI direttamente dal cessionario anziché dal cedente che effettua la prima cessione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c), dello statuto oppure dal cessionario o dal cedente con riferimento alle cessioni che precedono la prima, stabilendo altresì le modalità applicative del prelievo secondo principi di certezza, economicità e semplicità.

Art. 17

(Fallimento)

1. Il consorziato al quale il cessionario obbligato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere c) e d), dello statuto non abbia pagato una o più fatture può chiedere al CONAI, in caso di fallimento del cessionario, l'esonero dal versamento del relativo contributo ambientale, ferma la necessità della liquidazione e della comunicazione previste dal precedente art. 4, comma 11.
2. Alla richiesta del consorziato deve essere allegata copia della comunicazione del curatore di ammissione del credito al passivo della procedura del cessionario fallito.
3. Il CONAI, verificata la regolarità della richiesta del consorziato, rimette il debito relativo al contributo e agli oneri accessori e dichiara estinta l'obbligazione, dandone comunicazione al consorziato richiedente.

Art. 18

(Comunicazioni)

1. Ferma la facoltà per il CONAI di stabilire che l'invio della modulistica consortile debba avvenire esclusivamente attraverso il servizio internet dallo stesso predisposto, le comunicazioni previste dallo statuto e dal presente regolamento possono essere effettuate, oltre che con quanto espressamente ivi previsto, con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario.